

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 novembre 2016.

Criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 271, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo agli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, ai sensi del quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti;

Visto l'art. 271, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel quale si prevedono le modalità di individuazione dei valori limite di emissione in atmosfera da applicare agli impianti ed alle attività degli stabilimenti;

Visti gli articoli 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in cui si prevedono le modalità di individuazione dei valori limite di emissione da applicare agli stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139 concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili;

Sentito il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, individua i criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.

Art. 2.

Definizioni

1. Si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto ministeriale 9 ottobre 2013, n. 139.

Art. 3.

Valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti

1. Nell'allegato 1 al presente decreto sono stabiliti i valori limite di riferimento per gli impianti di combustione alimentati a biomasse combustibili applicabili dalle autorità competenti in sede di primo rilascio, riesame o rinnovo periodico delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-septies o dell'art. 271, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Per i grandi impianti di combustione previsti dall'art. 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alimentati con biomasse di cui è ammesso l'uso come combustibili, resta fermo il riferimento all'allegato II alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Per gli impianti ubicati in stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale l'autorità competente può imporre le misure supplementari di cui all'art. 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla luce degli strumenti di programmazione o di pianificazione ambientale previsti dalla vigente normativa. In tali casi l'autorità competente, nella scelta delle misure supplementari, valuta come prima opzione le misure prescrivibili dalle autorizzazioni integrate ambientali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni diffuse e fuggitive prodotte da trasporti, movimentazioni, stoccaggi e servizi, effettuati nello stabilimento. L'autorità competente può imporre misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili attraverso la fissazione di appositi valori limite di emissione.

Roma, 7 novembre 2016

Il Ministro: GALLETTI



ALLEGATO I

(VALORI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE ALIMENTATI A BIOMASSE UBICATI NEGLI STABILIMENTI A TECNOLOGIA AVANZATA NELLA PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI)

1. Valori di emissione in atmosfera per gli impianti previsti dall'art. 3, comma 1:

1.1 Impianti di combustione a biomasse solide (tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%).

	Potenza termica nominale installata (MW)				
	>0,15 ÷ ≤0,5	>0,5 ÷ ≤1	>1 ÷ ≤5	>5 ÷ ≤20	>20 ÷ <50
polveri [1] [5]	50 mg/ Nm ³ 30 mg/ Nm ³ [1]	40 mg/ Nm ³ 30 mg/ Nm ³ [1]	30 mg/ Nm ³ 10 mg/ Nm ³ [2]	10 mg/ Nm ³	10 mg/ Nm ³
carbonio organico totale (COT)	50 mg/ Nm ³	50 mg/ Nm ³	30 mg/ Nm ³	20 mg/ Nm ³	10 mg/ Nm ³
monossido di carbonio (CO)	350 mg/ Nm ³	250 mg/ Nm ³	250 mg/ Nm ³	200 mg/ Nm ³	150 mg/ Nm ³
ammoniaca (NH ₃) [3]	10 mg/ Nm ³	10 mg/ Nm ³	10 mg/ Nm ³	10 mg/ Nm ³	10 mg/ Nm ³
ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/ Nm ³	300 mg/ Nm ³	200 mg/ Nm ³	200 mg/ Nm ³ [4]	200 mg/ Nm ³ [4]
ossidi di zolfo (SO ₂)	150 mg/ Nm ³	150 mg/ Nm ³	150 mg/ Nm ³	150 mg/ Nm ³	150 mg/ Nm ³

[1] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'art. 271, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili.

[2] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'art. 271, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili.

[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

[4] Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media giornaliera. Se non è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media oraria.

1.2 Impianti di combustione a biomasse liquide (tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%).

	Potenza termica nominale installata	
	≤ 5 MW	> 5 ÷ <50 MW
polveri	20 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³
ossidi di azoto (NO ₂)	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³
ossidi di zolfo (SO ₂)	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³
monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
ammoniaca (NH ₃) [1]	10 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³

[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

1.3 Motori fissi a combustione interna a biomasse liquide (tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%).

	Potenza termica nominale installata < 50 MW
polveri	20 mg/Nm ³
ossidi di azoto (NO ₂)	200 mg/Nm ³
ossidi di zolfo (SO ₂)	150 mg/Nm ³
monossido di carbonio (CO)	200 mg/Nm ³
composti organici volatili (COT)	50 mg/Nm ³
ammoniaca (NH ₃) [1]	10 mg/Nm ³

[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

2. I valori di limite di emissione previsti dal presente allegato sono stabiliti come media oraria, salvo diversamente indicato, e con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Si applica, per i metodi di campionamento e analisi delle emissioni, la normativa vigente in materia emissioni degli stabilimenti.

16A08283

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 novembre 2016.

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2016, di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2016, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

a) il 19 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto legislati-

